

LE DECISIONI DEGLI ALTRI

Inghilterra: la sentenza Torreggiani ostacola la consegna dei ricercati all'Italia

Federico Romoli

Mandato di arresto europeo – rischio di violazione dell'art. 3 C.e.d.u.

QUEEN'S BENCH DIVISION, ADMINISTRATIVE COURT (LONDON), LORD JUSTICE McCOMBE & MR JUSTICE HICKINBOTTOM, 11 marzo 2014, G.I.P. c/o Tribunale di Firenze c. Badre.

Il testo completo in originale del provvedimento è consultabile sul sito www.archiviopenale.it

Con il provvedimento che segnaliamo la *Queen's Bench Division* di Londra ha annullato la decisione del *District Judge* e negato la consegna alle autorità italiane di un cittadino somalo oggetto di M.A.E. emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze per attività bancaria abusiva transnazionale (ex artt. 132 D.L.vo n. 385/1993 e 4 L. n. 146/2006).

Colpisce – ma non stupisce gli addetti ai lavori – il motivo principale di accoglimento dell'appello: il rischio concreto di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'art. 3 C.e.d.u. negli istituti penitenziari italiani; un rischio che la corte ritiene fondato alla luce della nota “sentenza Torreggiani” (C.e.d.u., Sez. II, 8 gennaio 2013, ric. nn. 57875/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10, Torreggiani e a. c. Italia), decisione c.d. “pilota” con cui era stato rilevato un «*problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano*».

Secondo i giudici inglesi la citata pronuncia della Corte di Strasburgo rappresenterebbe una chiarissima confutazione della presunzione di rispetto della C.e.d.u. da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea (v. punto 44: «*the judgment does provide a very clear rebuttal of the presumption that might otherwise apply to this court's view of extradition to Italy as a member state of the Council of Europe and of the European Union*»), atteso anche che nel frattempo l'Italia non è stata in grado di porre rimedio alla situazione ivi denunciata (v. punto 45). Ricontrata l'obiettiva sussistenza di un simile rischio di violazione della Convenzione, spetterebbe allo

Stato richiedente fornire elementi concreti atti ad eliminare ogni dubbio rispetto alla specificità della situazione in esame (v. punti 44 e 46). In questo caso, tuttavia, le (supposte) assicurazioni fornite dall'Italia non sono state ritenute soddisfacenti oltremarina (sulla base di una serie di “test di verifica” individuati nella sentenza C.e.d.u., Sez. IV, 17 gennaio 2012, ric. n. 8139/09, Othman c. Regno Unito: v. punto 48).

Infatti, con lettera del novembre 2013 il nostro Ministero della Giustizia garantiva che *«should the Somali national ABDI BADRE Hayle be surrendered by the Authorities of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland under the European Arrest Warrant, he will be kept in conditions complying with the provisions of Article 3 of the European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms signed in Rome on 4 November 1950 as modified on 11 May 1994. Following his surrender ABDI BADRE Hayle shall not be necessarily incarcerated in the Detention Institution of Busto Arsizio or Piacenza in that he can be imprisoned in other correctional institutions»*. Ebbene, non possiamo che concordare con la valutazione espressa dalla corte inglese che *«nothing is said about conditions locally where the Appellant may be detained while in Italy. [...] the letter does not even give assurance that the Appellant would not be housed at one of the two prisons whose conditions were called into in question in the Torreggiani case itself. The failure to give such an assurance is [...] a serious weakness, reflecting upon the letter as a whole»*. Nelle conclusioni della *Queen's Bench Division*, quindi *«the judgment of the European Court, together with the acknowledgment of a continuing systemic problem in the Italian prison system, has rebutted the presumption of compliance with the Convention which would normally arise in the case of a member state of the Council of Europe and of the European Union. This state of affairs, therefore, raises substantial grounds for believing that there is a real risk of treatment contrary to Article 3 and the Respondent has not produced sufficient material to dispel that belief»*.

La sentenza qui in commento è già stata richiamata come “precedente” da altra recentissima decisione emessa appena sei giorni dopo dalla *Westminster Magistrate's Court* di Londra nel caso Rancadore.